CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI OPERATORE SPECIALISTA SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

|  |
| --- |
| *AVVERTENZA*  *Il presente documento, redatto in collaborazione con lo Studio legale associato Atrigna&Partners costituisce un modello contrattuale standard riservato agli associati di Assosim e, come tale, richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative e organizzative. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare tali adattamenti anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale ed è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni normative in vigore* *a settembre 2023*. *Assosim declina ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.* |

***[Inserire luogo e data]***

Spettabile ***[inserire denominazione legale dell'Emittente e relativo indirizzo]***

Egregi Signori,

dando seguito alle trattative intercorse, qui di seguito riportiamo la nostra proposta relativa alla stipulazione di un contratto per il conferimento dell'incarico di operatore specialista , ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento Emittenti (come di seguito definito) per l’ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EURONEXT GROWTH MILAN, dedicato in via primaria agli strumenti finanziari azionari, non complessi, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei termini e alle condizioni ivi indicati:

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI OPERATORE SPECIALISTA SUL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE EURONEXT GROWTH MILAN ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

TRA

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri (la “**Società**” o l’“**Emittente**”)

**e**

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], [iscritta all’albo delle [●] col n. [●]], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri (di seguito “Operatore Specialista”)

(singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, con la Società, le “**Parti**”)

**PREMESSO CHE:**

**A.** La Società, costituita ed operante sotto il diritto italiano, ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie (qui di seguito le “**Azioni**”) alla negoziazione su EURONEXT GROWTH MILAN, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, rispettivamente, “**EGM**” o anche il “**Mercato**” e “**Borsa Italiana**”).

**B.** La permanenza delle Azioni è subordinata al rispetto della normativa di cui al Regolamento Emittenti e alle relative Linee Guida, approvati dall’assemblea ordinaria di Borsa Italiana (insieme ad integrazioni e modifiche, nella versione *pro tempore* vigente, di seguito rispettivamente il “**Regolamento Emittenti**” e le “**Linee Guida al Regolamento Emittenti**”).

**C.** Ai sensi del paragrafo 35 del Regolamento Emittenti, l’Emittente deve mantenere in via continuativa uno specialista incaricato e, pertanto, l’Emittente intende procedere alla nomina di un operatore specialista (**Ai sensi dell’art. 35, comma 3 delle Linee Guida al Regolamento Emittenti tale obbligo non sussiste per le società ammesse sul Segmento Professionale)**.

**D.** L’Operatore Specialista è intermediario autorizzato, tra l’altro, alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio di cui all’Allegato I, Sezione A, numero (3) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni ed integrazioni (qui di seguito il “**TUF**”), ed è operatore specialista ammesso alle negoziazioni sul Mercato.

**E.** L’Operatore Specialista non fa parte dello stesso gruppo a cui l’Emittente appartiene o che fa capo all’Emittente.

**LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Premesse ed allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati del presente contratto (qui di seguito il “**Contratto**”) costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

**Articolo 2**

**Nomina dello Specialista**

2.1 L’Emittente, ai termini e alle condizioni previste dal presente Contratto, conferisce all’altra Parte che accetta, l’incarico di Operatore Specialista per mantenere la liquidità delle Azioni negoziate sul Mercato, così come meglio individuate all’Allegato 1, e per tutte le altre finalità previste dal Regolamento Emittenti con riguardo all’incarico dell’Operatore Specialista.

**Articolo 3**

**Obblighi a carico dell’Operatore Specialista**

3.1 L’attività dell’Operatore Specialista comprende l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità previste da Borsa Italiana, in relazione alle attività degli operatori specialisti nominati da emittenti le cui azioni sono ammesse sul EGM, che includono senza limitazioni:

1. mantenere la liquidità delle Azioni sul Mercato. Tale impegno si considera assolto mediante lo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto proprio, conformemente a quanto previsto dal (i) Regolamento Emittenti e dalle Linee Guida al Regolamento Emittenti, (ii) dal Regolamento degli operatori e delle negoziazioni e dalle relative Linee Guida, insieme ad integrazioni e modifiche, nella versione *pro tempore* vigente (rispettivamente il “**Regolamento Operatori**” e le “**Linee Guida al Regolamento Operatori**”) e (iii) dalla Guida ai Parametri di Negoziazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nella versione *pro tempore* vigente (la “**Guida ai Parametri**”), (di seguito complessivamente i “**Regolamenti EGM**”), come meglio precisato al comma 3.2 che segue. Gli obblighi dell’Operatore Specialista possono essere sospesi da Borsa Italiana al ricorrere delle circostanze individuate nel Regolamento Operatori, come meglio dettagliate all’art. 4 che segue;
2. produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche all’anno, come definite nell’art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e che soddisfino le condizioni previste dall’articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, concernenti l’Emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori *standard* in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali dell’Emittente. Le ricerche devono essere pubblicate sul sito di Borsa Italiana al più presto e comunque non oltre un mese dall’approvazione dei dati contabili; le ricerche indicano il soggetto che le ha prodotte, nonché la circostanza che si tratta dello Specialista, e i relativi analisti. Se la ricerca è stata prodotta da un soggetto diverso dallo Specialista essa indicherà il soggetto che l’ha prodotta e i relativi analisti, nonché la circostanza che è stata prodotta per conto dello Specialista **[da inserire solo se la Società non è una società costituita con lo scopo di acquisire un *business* specifico (“SPAC”), in quanto in tal caso la ricerca sarà richiesta all’emittente risultante dalla *business combination*]**;
3. mantenere regolari contatti con la Società qualora si verifichino rilevanti variazioni nei prezzi delle Azioni;
4. fornire l’assistenza che dovesse essere richiesta dalle disposizioni dei Regolamenti EGM o che dovesse essere altrimenti pattuita per iscritto con la Società.

3.2 L’attività dell’Operatore Specialista ha avvio dal [●]. A partire da tale data, l’Operatore Specialista, relativamente alle Azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità, è tenuto:

1. ad immettere continuativamente proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte, come previsto al punto 403.1 delle Linee Guida al Regolamento Operatori, sono immesse a prezzi competitivi, ovvero a prezzi di acquisto e vendita che non si discostino tra loro di uno spread superiore a quello indicato nella Guida ai Parametri e rispettino il quantitativo minimo ivi indicato.
2. al rispetto delle modalità, della durata della seduta di negoziazione e della tempistica di immissione di tali proposte, come determinate nella Guida ai Parametri.
3. a provvedere, entro [●] giorni dalla fine di ogni mese, ad inviare all’Emittente il rendiconto delle operazioni effettuate.

**Articolo 4**

**Obblighi a carico dell’Emittente**

4.1 L'Emittente prende atto e accetta che l’Operatore Specialista:

1. non è tenuto a rispettare gli obblighi di cui al comma 2 dell’articolo 3 che precede al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana agli operatori con proprio avviso;
2. è tenuto a comunicare per iscritto a Borsa Italiana il ricorrere della circostanza eccezionale prevista dall’art. 3, lettera d) del Regolamento Delegato n. 2017/578/UE del 13 giugno 2016, in modo da ottenere da Borsa Italiana l’esonero dagli obblighi di cui al comma 3.2 dell’articolo che precede;
3. nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati al punto 600 delle Linee Guida al Regolamento Operatori, l’Operatore Specialista è tenuto a quotare con obblighi ridotti, in termini di quantitativi minimi e *spread* massimi, rispetto a quelli indicati da Borsa Italiana nelle Linee Guida al Regolamento Operatori al punto 403.1 e richiamati al comma 2 dell’articolo 3 che precede[[1]](#footnote-1);
4. non è responsabile della mancata esecuzione dell’attività di negoziazione dovuta ad impossibilità di operare derivante da cause ad esso non imputabili quali, in via meramente esemplificativa, malfunzionamento del mercato, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse, controversie sindacali, impedimenti comunque dovuti a causa di forza maggiore.

4.2 L’Emittente è inoltre informato del fatto che eventuali modifiche introdotte da Borsa Italiana agli obblighi di negoziazione, che si intendono automaticamente recepite nel presente Contratto, potranno comportare un aggravio delle condizioni economiche così come previste nel successivo art. 6 del presente Contratto. In tale caso si procederà ai sensi del successivo art. 9.

4.3 L’Emittente si impegna a prestare, o a far prestare, all’Operatore Specialista da uno o più dei propri azionisti, le Azioni necessarie affinché possa far fronte ai propri obblighi in sede di liquidazione delle operazioni effettuate aventi ad oggetto le Azioni medesime, secondo le modalità che saranno pattuite tra le Parti con apposito accordo, comunque in linea con gli *standard* contrattuali di mercato, e nel rispetto delle disposizioni di legge.

4.4 L’Emittente si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non svolgere operazioni di Mercato per conto proprio sulle Azioni, direttamente o per interposta persona, senza preventivo accordo con l’Operatore Specialista.

**Articolo 5**

**Dichiarazioni e garanzie dell’Emittente**

L’Emittente:

1. dichiara e garantisce di essere una società validamente costituita e operante [ai sensi della legge italiana/ ai sensi della legge [●]**]** **(scegliere l’opzione che interessa)**, di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, e che sono state adottate tutte le delibere necessarie da parte degli organi competenti al fine della valida sottoscrizione del presente Contratto;
2. dichiara e garantisce di non essere a conoscenza di alcun atto**,** fatto o circostanza verificatisi, che possano inficiare la veridicità e correttezza dei dati economici e patrimoniali dell’Emittente o determinare per lo stessorischi che non siano stati adeguatamente riflessi sul bilancio;
3. dichiara e garantisce che non si sono verificati fatti atti o circostanze tali da influire negativamente ein modo sensibile sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente.

**Articolo 6**

**Compensi, spese, utili e perdite dell’attività di negoziazione delle Azioni**

6.1 La Società verserà all’Operatore Specialista, in relazione all’attività svolta in esecuzione del presente Contratto, la somma indicata nell’Allegato 2 del presente Contratto che, salvo quanto previsto all’articolo 9.3, potrà essere rivista di comune accordo dalle Parti.

6.2 I termini per il versamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo 6 sono stabiliti nell’Allegato 2 del presente Contratto, che – salvo quanto previsto all’articolo 9.3 che segue – potrà essere rivisto di comune accordo dalle Parti.

6.3 A fronte dell’impegno assunto dall’Operatore Specialista in forza del presente Contratto, la totalità degli utili realizzati e delle perdite sofferte dall’Operatore Specialista per effetto dell’attività di negoziazione in conto proprio delle Azioni, svolta ai sensi del presente Contratto, sarà esclusivamente di pertinenza dell’Operatore Specialista.

6.4 Ai fini del precedente comma 3, per perdite e per utili si intendono, rispettivamente, ogni minusvalenza e plusvalenza sulle Azioni.

**Articolo 7**

**Indennizzi**

7.1 L’Emittente terrà indenne l'Operatore Specialista da qualsiasi spesa affrontata nel corso dello svolgimentodell’incarico di cui al presente Contratto, nonché da qualsiasi danno subito dall'Operatore Specialista in conseguenza dell’incarico svolto.

7.2. L’Emittente terrà, inoltre, indenne e manlevato l’Operatore Specialista daogni responsabilità e conseguenti obblighi risarcitori, comprese le spese legali, che possano originarsi a carico dello stesso in relazione ai compiti affidati e alle funzioni svolte ai sensidel presente Contratto, ad eccezione del caso in cui danni, costi, oneri o spese siano conseguenza di dolo o colpa grave dell’Operatore Specialista stesso o derivino dall’inosservanza delle previsioni contenute nella normativa applicabile.

**Articolo 8**

**Termine essenziale, modifiche e cessione**

8.1 Salvo che sia stabilito diversamente, i termini previsti dal presente Contratto hanno carattere essenziale per ogni obbligazione prevista ai sensi del presente Contratto e di ogni altro accordo modificativo o sostitutivo del medesimo.

8.2 Il presente Contratto può essere modificato soltanto mediante atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti delle obbligazioni previste dal presente Contratto non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti corrispondenti.

8.3 Il presente Contratto, con la sola eccezione delle condizioni economiche di cui al precedente art. 6, automaticamente recepisce le modifiche imposte da norme di legge, di regolamenti o da variazioni del Regolamento Emittenti, delle Linee Guida al Regolamento Emittenti, del Regolamento Operatori e delle Linee Guida al Regolamento Operatori.

8.4 Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma, si renda necessaria una revisione del precedente art. 6, l’Operatore Specialista comunicherà all’Emittente la propria proposta di adeguamento del corrispettivo ad esso spettante. Se, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della proposta dell’Operatore Specialista, l’Emittente non formula proprie osservazioni o controproposte la suddetta si intende approvata.

8.5 Il presente Contratto sarà vincolante e produrrà effetti a beneficio dei successori e degli aventi causa delle Parti, ma non potrà essere trasferito da nessuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell’altra.

**Articolo 9**

**Durata del Contratto e recesso**

9.1 Il presente Contratto sarà valido per un periodo iniziale di [●] mesi e verrà automaticamente prorogato e continuerà a tempo indeterminato salvo lo scioglimento per mutuo consenso delle Parti e salvo il diritto di recesso sia della Società sia dell’Operatore Specialista da esercitarsi con un preavviso scritto di almeno [●] mesi.

9.2 Nel caso di cessazione anticipata del presente Contratto per effetto del recesso, l’Operatore Specialista è comunque tenuto a dare esecuzione alle operazioni in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.

9.3 Resta inteso tra le Parti che, in caso di recesso, la Parte che intende avvalersi di tali diritti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto a Borsa Italiana, che entro trenta giorni comunica all’Operatore Specialista la data a partire dalla quale terminano i suoi obblighi sul EGM e ne dà informazione al pubblico[[2]](#footnote-2).

**Articolo 10**

**Risoluzione del Contratto**

10.1 Il presente Contratto si risolve, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi previsti dai precedenti artt. 4.3, 4.4, 6.1, 6.3 e 7.1. In tale caso, la Parte che intende risolvere il Contratto dovrà darne comunicazione per iscritto:

1. a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione; e
2. all’altra Parte con le modalità indicate al successivo articolo 11.

10.2 Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto con effetto immediato in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale a titolo esemplificativo:

1. una delle Parti sia stata dichiarata fallita o sottoposta ad altra procedura concorsuale;
2. una delle Parti sia stata posta in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento della stessa;
3. le Azioni cessino di essere negoziate sul EGM.

La Parte nei cui confronti si sia verificata una di tali circostanze dovrà immediatamente avvertire l’altra Parte con le modalità indicate al successivo articolo 11, nonché Borsa Italiana.

**Articolo 11**

**Comunicazioni**

11.1 Le comunicazioni previste dal Contratto saranno effettuate via PEC, eventualmente anticipate attraverso posta elettronica ordinaria, ovvero secondo le diverse modalità da concordarsi per iscritto tra le Parti ai sensi dell’articolo 9, ai seguenti indirizzi:

qualora siano indirizzate alla Società, a: [●]

PEC: [●]

E-mail: [●]

Attenzione di: [●]

qualora siano indirizzate all’Operatore Specialista, a: [●]

PEC: [●]

E-mail: [●]

Attenzione di: [●]

Resta inteso tra le parti che, ciascuna notificazione, domanda o altra comunicazione inviata con le modalità di cui sopra dopo le ore 17.00, la notificazione, domanda o comunicazione sarà considerata come inviata alle 9.00 del giorno di mercato aperto successivo.

11.2 Ciascuna Parte deve comunicare all’altra ogni modifica della denominazione sociale, dei destinatari delle comunicazioni, degli indirizzi, per le finalità di cui al precedente comma 1, fermo restando che tali variazioni avranno efficacia soltanto:

(A) alla data indicata nella comunicazione quale data dalla quale le variazioni hanno efficacia; o

(B) qualora non venga specificata nessuna data, ovvero la data indicata cada meno di cinque giorni di mercato aperto dalla data in cui questa comunicazione viene effettuata, dal quinto giorno di mercato aperto successivo a quello in cui la comunicazione di tale cambiamento è stata effettuata.

**Articolo 12**

**Confidenzialità**

12.1 Le Parti reciprocamente concordano che tutte le informazioni e i fatti di cui siano venute a conoscenza ai sensi del presente Contratto si dovranno considerare strettamente confidenziali, ad eccezione dei soli documenti ed informazioni divulgati dall'Operatore Specialista o richiesti da autorità amministrative, di vigilanza e giudiziarie. Tale obbligo di riservatezza permarrà per [●] anni successivamente alla cessazione di efficacia del presente Contratto.

**Articolo 13**

**Legge applicabile e Clausola compromissoria [o Giurisdizione]**

13.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità ad essa.

**[**13.2 Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’esistenza, all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto e che non possa trovare amichevole soluzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti, uno per ciascuna di esse.

13.3 Per la nomina e l’eventuale sostituzione dei due arbitri di cui al comma precedente si procederà ai sensi degli artt. 810 e 811 del codice di procedura civile. I due arbitri nominati dalle Parti, entro venti giorni dall’ultima accettazione, procederanno di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che avrà funzione di presidente del collegio arbitrale. In caso di ritardo o di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro potrà essere richiesta da ciascuna Parte o da uno dei primi due arbitri al Presidente del Tribunale di [●], perché provveda entro 20 giorni dal momento nel quale la richiesta gli sarà pervenuta.

13.4 Gli arbitri decideranno secondo diritto, ma senza formalità di procedura. Dovranno pronunciarsi entro e non oltre centoventi giorni dalla costituzione del collegio e potranno disporre delle spese, ivi incluse quelle relative all’assistenza legale. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva tra le Parti.

13.5 La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti, in particolare monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente sarà il Foro di [●].**]**

**IN ALTERNATIVA:**

**[**13.2 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di [●], ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.**]**

[Data e Firma della Società]

La Società dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., le seguenti clausole:

art. 7 (indennizzi)

art. 8, comma 4 (accettazione tacita modifiche contrattuali)

art. 9 (recesso)

art. 10 (clausola risolutiva)

art. 13, commi 2, 3, 4, 5, (clausola compromissoria)

**[**art. 13, comma 2 (foro competente)**]**.

[Data e Firma della Società]

**ALLEGATO 1**

***(Specifiche delle Azioni oggetto di quotazione)***

Azioni ordinarie [●] (Cod. ISIN [●])

**ALLEGATO 2**

***(Compensi e rimborso spese)***

In relazione all’attività svolta in esecuzione del presente Contratto, l’Emittente deve versare all’Operatore Specialista una somma omnicomprensiva pari a [●] ( ).

Le somme dovute debbono essere versate entro [●] mediante [●]

L’Emittente rimborserà altresì all’Operatore Specialista le spese da quest’ultimo eventualmente sostenute in relazione all’espletamento delle funzioni di Operatore Specialista di cui al presente Contratto.

Qualora quanto sopra rispecchi fedelmente le intese raggiunte, Vi chiediamo di trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e di trasmetterci tale documento siglato su ogni pagina e firmato in calce per esteso da Vostro rappresentante autorizzato in segno di piena, incondizionata e irrevocabile accettazione.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***[Firma dell’Operatore Specialista]***

1. Vedi punto 403.3 delle Linee Guida. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vedi punti 4002 e 4003 del Regolamento Operatori. [↑](#footnote-ref-2)